

Anno solare 2023

Verbale Assemblea del 2 Novembre 2023 per modifiche Statuto

Oggi 2 novembre 2023, alle ore 16:00, si riunisce l'assemblea del Consultorio la Famiglia o.d.v. presso la sede del Consultorio, Via Pisacane 18 a Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto
2. Varie ed eventuali

Sono presenti (in ordine alfabetico) : Avoli, Bartolucci, Cardarelli(lascia la riunione alle 18.40), Carpentieri(lascia la riunione alle 18.40), Cirillo, Gallese, Innocenti, Latini(lascia la riunione alle 18.40), Mascagni Paolo, Monaci, Papalini (lascia la riunione alle 17.40), Qualiano ,Renzetti (lascia la riunione alle 18.40), Sartori, Serino, Uguzzoni , Vignali.

Sono presenti per delega: Curielli(delega Latini), Menichetti(delega Sartori), Rocco(delega Serino), Cimbali(delega Qualiano), Mascagni Lorenzo(delega Mascagni Paolo), Pelli(delega Gallese), Landini(delega Cirillo), Brunetti(delega Innocenti), Vivarelli(delega Avoli), D'Eleuterio(delega Monaci), Don Enzo Capitani(delega Vignali), Antichi(delega Renzetti), Tarsi(delega Cardarelli).

Presiede Amilcara Avoli, funge da segretario Licia Serino.

Constata la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci, si dà inizio alla riunione.

Monaci ricorda la necessità di apportare dei cambiamenti allo Statuto, dopo aver avuto un incontro con i rappresentanti del CESVOT.

Si procede alla lettura degli articoli 5 e 6, che vengono approvati all'unanimità.

Per quanto riguarda l'art. 7, si apre una discussione sull'eventualità di svolgere anche l'assemblea elettiva online; non essendoci accordo, si procede alla votazione. 13 a favore, 17 contrari, la proposta non viene approvata.

L'art. 7 viene approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda l'art. 8, Monaci pone l'attenzione sul numero dei mandati che ogni membro del direttivo può fare. Monaci si dichiara contrario al numero dei mandati illimitato, e l'assemblea tutta concorda.

Si decide all'unanimità sui 3 mandati consecutivi . Vignali e Gallese hanno già svolto 3 mandati, ma poiché a metà del loro secondo mandato, luglio 2019, è stato cambiato lo Statuto, hanno la facoltà di candidarsi nuovamente per un intero mandato alle prossime elezioni. L'assemblea approva all'unanimità la possibilità che Gallese e Vignali possano ripresentare la loro candidatura per il triennio 2024-2027.

Sempre all'art.8, per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, l'assemblea approva a maggioranza la versione N. 3, con una aggiunta rispetto alla versione presentata in Assemblea (vedi Statuto allegato) . (voto contrario Vignali e Sartori) Venie confermato il numero dei membri del Consiglio Direttivo (5)

Approvate all'unanimità le modifiche agli art. 9, 10, 11, 16.

Approvata all'unanimità l'eliminazione degli articoli 21 e 22.

art. 21 e 22.

Copia dello Statuto modificato sarà allegato al presente verbale.



Per le varie ed eventuali, Monaci presenta la necessità di decidere la data dell'Assemblea Elettiva, che viene fissata a giovedì 14 dicembre.

A tutti i soci verrà inviata una mail in cui si chiede di rispondere entro il 20 novembre proponendo la propria eventuale candidatura .

Cirillo ritiene che ad ogni socio venga lasciata la libertà di esprimersi, e decidere se vuole candidarsi o no.

Se non si presentassero candidature (ovvero se il numero dei candidati fosse inferiore a 5), tutti i soci risulteranno eleggibili, ma potranno poi eventualmente ricorrere alla rinuncia .

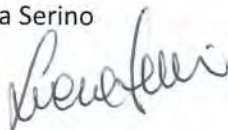
Letto, approvato e sottoscritto, la riunione è tolta alle 19:10

Il Presidente

Il segretario

Amilcara Avoli

Licia Serino



VERSATI € _____
IN DATA _____
C/O _____

REG.TO A GROSSETO
IL 14/12/13
AL N. 2161 MOD. 3



Andrea FOLLINO (*)
(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Chiara Santini



"ASSOCIAZIONE CONSULTORIO LA FAMIGLIA
UCIPEM ODV"

GROSSETO

S T A T U T O

*

Approvato dall'Assemblea in seduta
Straordinaria dei Soci in data 2 NOVEMBRE
2023

Conformemente alle indicazioni contenute
nel D.Lgs.117/2017 e D.Lgs. 105/2018 e
seguenti

*

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

"L'Associazione Consultorio La Famiglia
Ucitem ODV", da ora in avanti denominata
"Associazione", ha sede legale nel Comune
di Grosseto e durata illimitata. Il



cambiamento della sede all'interno dello stesso comune non costituirà modifica dello statuto. Svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

E' prevista la creazione di Punti di Ascolto, che possono nascere in altri Comuni della Provincia anche in collaborazione con altre Associazioni.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs 117/2017, lettere:



i - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l - Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, e al contrasto della povertà educativa;

v - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Attività specifiche.

L'Associazione si propone:

-1) Svolgere il servizio di consulenza prematrimoniale e matrimoniale, e comunque nell'ambito familiare, a favore di tutti coloro che ne facciano richiesta, senza distinzione alcuna. Per lo svolgimento del suo servizio il consultorio persegue le



finalità di promozione umana, di consulenza, di aiuto, anche negli aspetti di informazione, di prevenzione, di educazione. La sua attenzione è rivolta a singoli, coppie, nuclei familiari, gruppi sociali, per l'evoluzione graduale ed armonica dei rapporti interpersonali; valorizza la sessualità come dimensione esistenziale di crescita individuale e relazionale.

-2) Svolgere, nell'ottica della prevenzione del disagio e della devianza sociale, attività culturale e formativa diretta alla famiglia nella sua totalità e nei suoi singoli componenti nei vari stadi della vita.

-3) Attivare servizi e strumenti per accompagnare adolescenti e giovani in un cammino verso la maturità, in vista anche della vita di coppia e di genitori, per sostenerli nel loro compito educativo.

L'Associazione opera nelle seguenti aree:

Consulenza;

Formazione e prevenzione;



Scuola per consulenti familiari;

Collaborazione con Enti, Istituzioni pubbliche e private;

Sviluppo di una cultura della responsabilità e dell'impegno per una efficace prevenzione dei disagi personali, familiari, sociali.

L'Associazione potrà svolgere inoltre tutte le attività che riterrà valide per realizzare gli scopi che si prefigge.

L'Associazione aderisce all'UCIPEM, di cui accetta la Carta (approvata con deliberazione della Assemblea dei soci Ucipem il 20/09/79 e denominata "Carta dell'Ucipem"), che entra a far parte integrante del presente Statuto.

L'Associazione non ha finalità politiche e confessionali, né scopo di lucro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti



definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione (da qui in poi definito Consiglio Direttivo).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche maggiorenni e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che



partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, e la Carta UCIPEM come parte integrante, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per scopi sociali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:



- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- attenersi tutti alla riservatezza e in particolare i professionisti al rispetto del codice deontologico della professione di appartenenza; in particolare i consulenti devono attenersi al rispetto del segreto professionale.
- L'obbligo della riservatezza e del segreto professionale permangono in capo al socio anche in caso di suo recesso.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)



La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e mancato pagamento della quota associativa con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni e controdeduzioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale

dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- l'Organo di Controllo se previsto
- Collegio dei Probiviri se previsto

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo

il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutte le cariche hanno durata di tre anni e tutti possono essere rieletti, anche in altre cariche eccedendo il limite dei mandati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Probiviri, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Art.7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 6(sei)mesi nel libro degli associati e sono eleggibili i soci iscritti da almeno 6 (sei) mesi.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso

di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un (1) associato. E' ammessa anche la delega pervenuta per posta ordinaria od elettronica. In caso di necessità specificatamente motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare di celebrare l'Assemblea in modalità telematica mediante piattaforma informatica che garantisca la riconoscibilità dei partecipanti e la sicurezza delle votazioni. L'Assemblea è convocata dal Presidente.



La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati.
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera la programmazione delle attività da svolgere l'anno successivo, per il raggiungimento degli scopi sociali;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo al momento del rinnovo delle cariche.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Dallo svolgimento dell'Assemblea verrà redatto verbale scritto, firmato dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, di volta in volta designati.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in presenza o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, autorizzando le spese occorrenti;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissa le norme per il buon funzionamento dell'Associazione anche dotandosi di Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra cinque e sette, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati. Il calcolo dei tre mandati consecutivi inizia dalla data in cui l'Associazione è divenuta Organizzazione di Volontariato ai sensi del Codice del Terzo Settore. D.Lgs 117 del 2017. Tutti i componenti sono eletti dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Sono valide le riunioni effettuate a distanza su piattaforme telematiche che consentano la riconoscibilità dei partecipanti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle decisioni, prevale il voto del Presidente.

Esso deve essere convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere e il Responsabile

delle relazioni esterne. Il Segretario-Tesoriere ha la funzione di gestione del patrimonio sociale, formulazione dei bilanci e rapporti con RUNTS. Il Responsabile delle Relazioni Esterne ha la funzione di promuovere l'Associazione, coordinare i Progetti, gestire i social. Il Coordinatore dei Consulenti, persona qualificata individuata al suo interno. Il Consiglio Direttivo delibera le modalità di coordinamento dell'Equipe dei professionisti e di gestione delle consulenze a cui il Coordinatore dei Consulenti si deve attenere.

ART.9

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, adotta in caso di urgenza i provvedimenti opportuni,



referendone quanto prima possibile al Consiglio, cui spetta di convalidarli.

Il Presidente può delegare per singoli atti ed a tempo determinato. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art.10

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico viene eletto dall'Assemblea se lo ritiene necessario o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 11

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, viene nominato dall'Assemblea se lo ritiene necessario o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge.



ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione -
comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi ed altre entrate comunque
denominate - è utilizzato per lo
svolgimento delle attività statutarie ai
fini dell'esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12,
l'Associazione ha il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili
ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate, ai propri associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi
associativi, anche nel caso di recesso o di
ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)



L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

I contributi associativi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio che cessa, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal, Consiglio Direttivo viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta verbale o scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della



comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro



rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore , e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del



Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 2/3 (due terzi) dei soci e sarà deliberato dall'Assemblea, anche in seconda convocazione, con le modalità di cui all'art.7 ultimo comma.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni dell'Organo associativo, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



CARTA



Approvata dall'assemblea dei Consultori familiari Soci il 20 ottobre 1979

promulgata dal Consiglio direttivo il 14 dicembre 1979

1- Fondamenti antropologici

1.1 L'UCIPEM assume come fondamento e fine del proprio servizio consultoriale la persona umana e la considera, in accordo con la visione evangelica, nella sua unità e nella dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia.

1.2 L'UCIPEM si riferisce alla persona nella sua capacità di amare, ne valorizza la sessualità come dimensione esistenziale di crescita individuale e relazionale, ne potenzia la socialità nelle sue diverse espressioni, ne rispetta le scelte, riconoscendo il primato della coscienza, e favorendone lo sviluppo nella libertà e nella responsabilità morale.

1.3 L'UCIPEM riconosce che la persona umana è tale fin dal concepimento.

2 - Il servizio consultoriale

2.1 Il servizio consultoriale è un'attività di promozione, di consulenza, di aiuto, anche negli aspetti di informazione, di prevenzione e di educazione.

2.2 Esso è offerto a tutti, e si rivolge a singoli, coppie, nuclei familiari, gruppi sociali, per l'evoluzione graduale ed armonica dei rapporti interpersonali, con particolare riferimento al campo della sessualità e per il trattamento delle difficoltà inerenti.

3 - Il gruppo di lavoro consultoriale

3.1 Il servizio consultoriale è prestato da un gruppo di lavoro, formato da operatori sociali che affrontano la domanda, secondo le metodiche proprie sul consultorio, nella collaborazione interdisciplinare, a partire dalle loro competenze specifiche: educative, sociali, psicologiche, mediche, giuridiche, etiche e di altre scienze umane.

3.2 Il gruppo tiene conto della globalità della domanda anche inespressa e della dinamica delle relazioni vissute, con una presa in carico che si manifesta nell'ascolto, nel dialogo, nel sostegno, nella relazione d'aiuto, volti a favorire nell'utente la presa di coscienza della propria situazione, per la maturazione di scelte autonome e responsabili.

3.3 Il gruppo verifica collegialmente, con l'eventuale supervisione di un esperto, la metodologia comune, analizza i casi e i problemi emersi nel rapporto di consulenza, assume la responsabilità delle ipotesi di lavoro e delle possibili soluzioni, in armonia con l'orientamento del Consultorio.

3.4 I membri del gruppo condividono la concezione della persona sopraenunciata, concordano sugli obiettivi e sulla metodologia comuni, operano secondo la deontologia propria della loro professione e nel rispetto dei valori cui la persona fa riferimento.

3.5 Nel gruppo, per l'accoglimento della domanda e per la sua evoluzione, nonché per il coordinamento dei possibili interventi specialistici, assume un ruolo peculiare il consulente coniugale e familiare.

4 - Consultorio e territorio

4.1 I consultori familiari dell'UCIPEM, essendo inseriti nella realtà territoriale, offrono il proprio servizio specifico agli individui e alle comunità, nella distinzione degli ambiti, degli strumenti e delle finalità proprie di ciascuno, e collaborano con quanti, persone ed enti, operano nella promozione umana.

